



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 307

del 22/04/2021

nominato con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,
coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO F.F., prof. Pierfranco Conte _____

DIRETTORE SANITARIO, dr.ssa Anna Maria Saieva _____

DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dr. Francesco Favretti _____

OGGETTO: Accordo di collaborazione, ex. art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Azienda Ospedale-Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per lo svolgimento di servizi/attività di carattere tecnico, amministrativo e sanitario, con validità dal 01/04/2021 fino al 31/03/2026.

Note trasparenza: *con il presente provvedimento viene rinnovato l'accordo di collaborazione, ex. art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Azienda Ospedale-Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, per lo svolgimento di servizi/attività di carattere tecnico, amministrativo e sanitario, con validità dal 01/04/2021 fino al 31/03/2026.*

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- dall'istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS con L. R. n. 26 del 22.12.2006, come previsto dal Protocollo d'Intesa approvato con D.G.R.V. n. 238 del 07.02.2006, l'Azienda Ospedale-Università Padova ha garantito, mediante accordi di collaborazione interaziendale, lo svolgimento di attività/servizi rientranti nelle aree sanitaria, tecnica ed amministrativa, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di economia di gestione;
- in tale contesto, nelle more del riassetto organizzativo dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, con propri provvedimenti (deliberazioni AOP n. 1787/2015 e n. 572/2016), ha disposto che le attività già in essere nell'ambito della forma organizzativa dell'interaziendalità, sarebbero proseguite per lo IOV-IRCCS fino al 31 marzo

2021 alle medesime condizioni, come, peraltro, richiesto dall'IRCCS Istituto Oncologico Veneto con nota prot. 3015/2013 e successivi atti di proroga dell'accordo (prot. n. 13551/2013, n. 6877/2014, n. 7263/2014, n. 4401/2016 e deliberazioni IOV n. 415 del 3/9/2015 e n. 824 del 16.12.2016);

- l'accordo approvato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 572/2016 e Deliberazione del Direttore Generale IOV n. 824/2016, è giunto a scadenza in data 31.03.2021;

CONSIDERATO che:

- nel corso del tempo si è assistito ad un'evoluzione dei rapporti interaziendali con l'Azienda Ospedale-Università Padova e ad una graduale autonomia dell'Istituto, in particolare per effetto delle disposizioni regionali intervenute in tal senso che hanno specificatamente autorizzato l'incremento della dotazione organica dei servizi e l'attivazione delle UU.OO. di Area Tecnica e Amministrativa alle quali sono state assegnate le relative risorse umane;
- negli anni, in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale, il modello c.d. di "interaziendalità", ha consentito lo sviluppo di fattivi rapporti di collaborazione per alcuni servizi sanitari e non sanitari, mediante un'azione sinergica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

In tale ottica, con nota prot. n. 6028/2021 questo Istituto ha chiesto all'Azienda Ospedale-Università Padova la disponibilità a proseguire le attività di collaborazione in ambito tecnico-amministrativo e sanitario per un ulteriore quinquennio, rinnovando l'accordo quadro in scadenza e con la previsione di regolamentare congiuntamente le attività e i servizi delle diverse aree di competenza mediante successivi e specifici atti d'intesa;

A manifestazione di tale volontà, in data 14/04/2021 l'Azienda Ospedale-Università Padova ha trasmesso l'accordo quadro, approvato con DDG n. 594 del 09.04.2021, con validità dal 01.04.2021 fino al 31.03.2026;

RICHIAMATE:

- la disciplina generale che regola i rapporti di collaborazione reciproca tra le Amministrazioni pubbliche prevede che gli enti possano stipulare accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 1178 del 22.04.2015, il quale ha ritenuto che, in linea di principio, non sono soggetti alle direttive appalti e sono, dunque, legittimi gli accordi

tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione di tipo contrattuale, cosiddetta non istituzionalizzata od orizzontale, laddove il trasferimento di risorse tra le dette amministrazioni sia limitato al riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Azienda Ospedale-Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS per lo svolgimento di servizi/attività di carattere tecnico, amministrativo e sanitario con validità dal 01/04/2021 al 31/03/2026, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto";

VISTO il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i.;

VISTO le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e s.m.i.;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore Scientifico f.f. per quanto di loro rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regione del Veneto n. 31 del 26.02.2021

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Azienda Ospedale-Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS per lo svolgimento di servizi/attività di carattere tecnico, amministrativo e

- sanitario con validità dal 01/04/2021 al 31/03/2026, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Direzione Medica, UOC Gestione Risorse Umane, UOSD Contabilità e Bilancio, UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali, UOS Controllo di Gestione e UOS Sistemi Informativi per opportuna conoscenza e per i rispettivi adempimenti di competenza;
 3. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line nel sito istituzionale e di provvedere agli obblighi di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Benini –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

- ~ è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione sull’albo online;
- ~ inviata in data odierna al Collegio Sindacale.

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n° _____ fogli.

Padova, li

**Il Direttore
UOC Affari Generali**

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

L'Istituto Oncologico Veneto (di seguito denominato IOV- IRCCS), con sede legale in PADOVA, via Gattamelata n. 64, (C.F. e P.IVA 04074560287) in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Dott.ssa Patrizia Benini, nata ad Arco (TN), il 10/6/1959, in qualità di legale rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dello IOV-IRCCS

E

L'Azienda Ospedale – Università Padova (di seguito denominata AOPD), con sede legale in PADOVA, via Giustiniani, n. 2, (C.F. e P. IVA 00349040287), in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Giuseppe Dal Ben, nato ad Oderzo (TV), il 20/9/1956, in qualità di legale rappresentante della stessa, domiciliato per la carica presso la sede dell'AOPD

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) che un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti e il trasferimento di risorse tra le dette amministrazioni sia limitato al riconoscimento di un corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute;
- c) che lo IOV-IRCCS e l'Azienda Ospedale – Università Padova hanno ritenuto opportuno proseguire nei rapporti di collaborazione già esistenti sulla base di distinti e successivi protocolli, intese, atti, cui seguiranno provvedimenti di definizione dei rapporti economici collegati ai diversi disciplinari di volta in volta adottati;
- f) che esistono presso l'Azienda e lo IOV-IRCCS le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dalle stesse;
- g) che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività della stessa;
- h) che con il presente accordo, a partire dal 2017, si ritengono superati e conclusi tutti i precedenti patti, convenzioni, protocolli d'intesa che hanno regolato i rapporti di collaborazione intercorsi tra i due Enti, fatte salve le sole eventuali compensazioni economiche relative a servizi/attività svolte e non ancora rendicontate per gli anni antecedenti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto dell'attività

L'oggetto del presente Accordo consiste:

- a) nell'erogazione/svolgimento di servizi/attività di carattere tecnico o amministrativo di supporto per lo più da parte delle seguenti strutture:
 - Direzione Amministrativa di Presidio;

- Direzione Medica Ospedaliera;
- Direzione Professioni Sanitarie;
- Farmacia;
- Informatica;
- Ingegneria Clinica;
- Logistica e servizi alberghieri;
- Provveditorato;
- Servizio Tecnico

b) nell'erogazione di prestazioni clinico/diagnostiche da parte di professionisti di entrambe le Parti collaboranti, la cui richiesta deve essere inoltrata seguendo le modalità del SSN secondo percorsi condivisi. Ciò al fine di:

- regolamentare l'accesso dei professionisti presso le strutture delle Parti;
- quantificare il numero di prestazioni eseguite per assistiti in regime di ricovero, ambulatoriale e di sala operatoria;
- inoltrare in maniera appropriata le richieste di remunerazione delle prestazioni clinico/diagnostiche da parte dei professionisti delle Parti collaboranti.

Art. 2 – Durata

Il presente accordo avrà decorrenza/efficacia dal 01.04/2021, e cesserà il 31.03.2026, con presentazione della documentazione tutta a consuntivo annuale delle attività realizzate e delle spese sostenute da intervenire entro il 31.03 di ciascun anno.

Art. 3 – Svolgimento delle attività ed erogazione dei servizi

Le Parti congiuntamente stabiliscono che le attività/servizi suelencate/i saranno svolte/i-erogati secondo le modalità definite in successivi protocolli/intese/atti.

Le Parti nomineranno un responsabile/referente operativo per ogni singola area di attività/intervento che si occuperà della realizzazione e vigilanza dei servizi/attività di cui alla presente convenzione, il quale sarà tenuto ad assicurare una collaborazione efficiente, leale e proattiva tra gli Uffici coinvolti.

Art. 4 – Valore delle attività/servizi

La regolamentazione economica del valore dei servizi/attività acquisite e cedute sarà determinata sulla base di atti condivisi e approvati dalle Direzioni delle due parti.

Art. 5 – Modalità di pagamento

I rapporti di debito/credito per i servizi/attività oggetto della presente convenzione tra IOV-IRCCS e AOUPD saranno regolati nell'ambito delle modalità vigenti per i rapporti economici interaziendali (finanziamento a funzione assegnato dalla Regione del Veneto e Poste R).

Art. 6 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Le parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'espletamento delle attività/servizi, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso come sopra determinati).

Art. 7- Riservatezza

Tutte le informazioni comunicate tra le parti ed identificate come 'confidenziali' sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo, fermi restando gli obblighi di cui alla legge 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi e del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Le parti assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o a causa e/o nell'ambito delle attività/servizi connessi alla presente convenzione/accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione/accordo. Le parti dichiarano di essere edotte dei diritti sanciti dalla legislazione europea ed italiana in materia di trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela.

Art. 9 – Gestione delle controversie

Le due parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo spirito, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Art. 10 – Norme finali

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cui l'articolo 15 della medesima legge fa espresso rinvio, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo e nei protocolli/intese/atti esecutivi.

oooooooooooo

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Data

Firma Direttore Generale IOV-IRCCS

Firma Direttore Generale Azienda Ospedale – Università Padova